

Federazione Italiana Tennistavolo Prot. n 907 25/02/2019

Giustizia Sportiva

Pos.14/2018

DECISIONE N.1/2019 IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Giuseppe MATANO - Componente

Avv. Antonio AMATO - Componente

PREMESSO CHE

Con atto di deferimento del 30.11.2018 la Procura Federale contestava alla Sig.ra Maria Carmela Buoviaggio la violazione dell'art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia per aver diffuso sul Social Network Facebook frasi offensive nei confronti del Presidente Federale;

Già nella memoria del 5.11.2018 inviata alla Procura Federale la tesserata ammetteva la paternità delle dichiarazioni contestate.

CONSIDERATO

Che le espressioni contestate sono effettivamente lesive dell'onore e della reputazione del Presidente Federale e dell'intera Federazione d'appartenenza;

Che la tesserata compariva personalmente all'udienza fissata facendo ammenda del comportamento contestatole;

P.Q.M.

<u>Delibera all'unanimità</u> di infliggere a carico della tesserata Maria Carmela Buonviaggio la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 45 (quarantacinque).

MANDA

La Segreteria Federale per le comunicazioni di rito alla tesserata Maria Carmela Buonviaggio ed alla Procura Federale per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, 25 febbraio 2019

Il Presidente

Il componente

Il componente

Avv. Eraldo Liberati

Avv. Giuseppe Matar

Avv. Antonio Amato

ITTF • ETTU



Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal **Coni**

